



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario,
Antonio Marsico	Referendario, <i>relatore</i>
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

sul rispetto degli adempimenti e della tempistica previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 in tema di relazione di fine mandato;

udito il relatore dott. Antonio Marsico nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021, convocata con ordinanza n. 66/2021;

Premesso in

#### **FATTO**

Il Comune di Gallipoli (LE) figura tra gli enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale il 3 e 4 ottobre 2021, secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni in L. 3 maggio

2021, n. 58. Le precedenti elezioni amministrative si sono svolte in data 5 giugno 2016, con nomina del Sindaco in data 25.6.2016.

In data 12/08/2021 l'Ente, con nota acquisita al prot. C.d.c. n. 4871, ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione in data 12 agosto 2021. La relazione risulta pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sempre in data 12 agosto 2021.

\*\*\*

Considerato in

### **DIRITTO**

1. L'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, si prevede che la relazione di fine mandato e la relativa certificazione, siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata

dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

3. Lo schema tipo di relazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del d.lgs. 149/2011, è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali. A tale decreto, sono allegati n. 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

La specifica funzione di presidio al principio di trasparenza della relazione di fine mandato emerge dall'art. 3, comma 3, del citato decreto, secondo cui tali relazioni " *sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo*".

4. Proprio alla luce delle predette finalità (consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli), la relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla

provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

5. Per rafforzare la coerenza delle previsioni dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, il comma 6 della stessa norma ha previsto specifiche sanzioni pecuniarie nei casi di mancata redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato, nonché l'obbligo del Sindaco di dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.

6. L'art. 3-ter, inserito in sede di conversione del d.l. n. 25/2021 dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha tuttavia disposto che, per l'anno 2021, il descritto meccanismo sanzionatorio previsto dal citato comma 6 non trovi applicazione. La norma non ha tuttavia modificato i termini indicati al precedente comma 2, che dunque l'Ente era tenuto ad osservare.

7. Come si è anticipato, il Comune di Gallipoli è stato di recente interessato dalle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 (cfr. d.l. n. 25/2021 che, analogamente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 26/2020 per le elezioni amministrative del 2020, ha statuito che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021"*).

Il differimento del periodo individuato per la convocazione dei comizi elettorali non produce effetti sulle tempistiche dettate dalla legge per gli adempimenti in materia di relazione di fine mandato.

Sul punto, si richiama il recente orientamento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione che con sentenza n. 5/2021/EL avente ad oggetto l'omologa previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 26/2020, hanno affermato che *«nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo, dunque, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni; in tal caso la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato».*

8. Tanto precisato, vertendosi in ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura e tenuto conto della data delle precedenti elezioni amministrative (tenutesi in data 5 giugno 2016, con successiva proclamazione del Sindaco in data 25 giugno 2016), il mandato "originario" del Sindaco di Gallipoli è venuto a scadenza in data 25 giugno 2021.

Facendo applicazione del principio di diritto suesposto, il termine ultimo per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere individuato nel 26 aprile 2021, con conseguente certificazione entro i quindici giorni successivi da parte dell'Organo di revisione (11 maggio 2021), trasmissione entro i tre giorni successivi, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (14 maggio 2021) e pubblicazione nei sette giorni successivi dall'avvenuta certificazione (18 maggio 2021), a norma dell'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011.

9. Il Collegio rileva che il Comune di Gallipoli non ha ottemperato agli adempimenti di sottoscrizione e, conseguentemente, di trasmissione e di pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo la tempistica prescritta dal comma 2 del citato articolo 4, posto che la relazione di fine mandato risulta sottoscritta dal Sindaco il 12 agosto 2021, certificata dall'Organo di revisione in pari data il 12 agosto 2021, inviata a questa Sezione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente sempre in data 12 agosto 2021.

La violazione del primo adempimento (i.e., la sottoscrizione) ha avuto, all'evidenza, un effetto a cascata su quelli successivi, alterando la tempistica delineata dal legislatore.

**10.** Tali inadempimenti non determinano, tuttavia, l'applicazione del regime di cui all'art. 4, c. 6, del d.lgs. n. 149/2011 in ordine alle sanzioni eventualmente comminabili da parte dell'Amministrazione comunale. Difatti, come sopra richiamato, l'art. 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito con modificazioni nella l. n. 58/2021, ha sospeso, per l'anno 2021, l'operatività del meccanismo sanzionatorio di cui al citato art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Puglia

**ACCERTA**

la tardiva sottoscrizione della relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, da parte del Sindaco di Gallipoli e conseguentemente, la tardiva certificazione da parte dell'Organo di revisione, il tardivo invio di tale relazione alla Sezione, nonché la tardiva pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito, con modificazioni, nella l. n. 58/2021, *"per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"*.

**DISPONE**

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco e al Consiglio del Comune di Gallipoli.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Così deliberato nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Il magistrato relatore

Dott. Antonio MARSICO

Il Presidente

Dott. Enrico TORRI

Il Direttore della segreteria

Dott. Salvatore SABATO